

## CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe provvede alla valutazione del percorso scolastico annuale dello studente, tenendo conto degli obiettivi formativi e di apprendimento previsti dalla normativa, dal PTOF e dalla programmazione specifica della classe; in particolare, coerentemente con le più recenti indicazioni ministeriali, si impegna a valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, soprattutto all'inizio del Secondo Biennio, quando una tardiva individuazione delle eccellenze può incidere negativamente sul credito scolastico, compromettendo il raggiungimento delle valutazioni più elevate in occasione dell'Esame di Stato.

Si vuol evidenziare inoltre che negli ultimi anni scolastici le modalità didattiche messe in campo a seguito delle condizioni generali di emergenza epidemiologica hanno segnato un notevole cambiamento nelle prassi consolidate: si sono alternate lezioni ed attività in presenza e on line che hanno profondamente inciso nel percorso didattico di ogni allievo ed hanno portato il Collegio dei Docenti ad elaborare anche criteri di verifica e valutazione specifici per la Didattica Digitale Integrata attraverso un articolato Piano a cui si rimanda per una visione complessiva del rinnovato sistema delle dinamiche di apprendimento/insegnamento determinate a seguito dell'emergenza epidemiologica (<https://www.liceocopernico.edu.it/index.php/pof/ddi> ).

L'introduzione a partire dall'anno scolastico 2020/21 dell'Educazione Civica, ha poi motivato la ricerca e la sperimentazione da parte del Collegio dei docenti di criteri di valutazione che tengano conto *in primis* della contitolarità dell'insegnamento. In ottemperanza alle Linee Guida del MIUR, in applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019 ed alle indicazioni attuative del Collegio Docenti, la valutazione di tale disciplina avrà quindi carattere collegiale, poiché formulata dal Consiglio di classe su proposta del referente/coordinatore per l'Educazione Civica in base agli elementi conoscitivi acquisiti attraverso valutazioni e osservazioni da parte dei docenti del consiglio stesso.

Date queste premesse, anche al fine di garantire la massima omogeneità all'interno dell'istituto, nelle singole discipline **il voto di profitto** sarà definito in base ai seguenti criteri:

**1. la valutazione (eccezion fatta per l'Educazione Civica) è di competenza dell'insegnante della disciplina**, il quale è tenuto a conformarsi, in particolare nello scrutinio finale, alle indicazioni ed ai criteri collegialmente definiti in materia di valutazione e recepiti nel PTOF d'Istituto;

2. **la valutazione finale tiene conto principalmente del profitto dimostrato dall'allievo nel corso del secondo periodo didattico**, in quanto sommativo del percorso annuale;

3. in ottemperanza al principio della trasparenza nei rapporti fra la scuola, gli studenti e le loro famiglie, il punto di partenza sarà **la media aritmetica dei voti riportata dal RE** o, in alternativa, una media ponderata, secondo le indicazioni espresse in forma collegiale dal relativo Dipartimento, dal Collegio dei Docenti e adeguatamente documentate nel PTOF;

4. **nel formulare la proposta di voto l'insegnante di norma arrotonderà la media all'intero più vicino**;

5. in assenza delle condizioni di cui al punto 4, **l'arrotondamento per eccesso può essere determinato anche da:**

- impegno, responsabilità e partecipazione degli allievi (per i quali è registrata in itinere ogni osservazione significativa nella sezione "Annotazioni" del RE oppure nell'area di registrazione "test" - voti in blu);
- andamento del profitto in crescita e/o presenza di risultati particolarmente positivi in prove sommative

(in entrambi i casi il docente inserirà sul RE la propria motivazione nella **nota** relativa alla proposta di voto e la illustrerà al Consiglio di classe nella fase di valutazione collegiale);

6. in assenza delle condizioni di cui al punto 4, **l'arrotondamento per difetto potrà essere determinato anche** dalla presenza di annotazioni negative e/o mancato recupero di debiti del primo periodo, di un andamento del profitto in sensibile calo, con risultati mediocri nelle prove sommative (anche in questo caso il docente inserirà sul RE la propria motivazione nella **nota** relativa alla proposta di voto e la illustrerà al Consiglio di classe nella fase di valutazione collegiale);

7. in presenza di annotazioni di orientamento positivo relative ad impegno e partecipazione, **il Dirigente o il suo delegato potrà chiedere al Consiglio di classe di deliberare l'attribuzione all'allievo del voto immediatamente superiore** a quello proposto dall'insegnante, soprattutto quando ciò comporti un significativo aumento della media complessiva e, di conseguenza, del credito scolastico;

8. per ciò che riguarda la **sufficienza**, l'insegnante darà particolare rilievo all'acquisizione delle competenze essenziali, come già individuate dal proprio Dipartimento, soprattutto nel caso in cui esse siano state rilevate attraverso prove di uscita comuni alle diverse classi.

(l'eventuale scarto rispetto alla media - aritmetica o ponderata - sarà motivato nella **nota** relativa alla proposta di voto);

9. nelle **valutazioni superiori alla sufficienza**, effettuato l'arrotondamento della media come indicato nel punto 4, **il docente potrà decidere di incrementare di un punto la proposta di voto** sulla base di elementi costitutivi del percorso formativo. La valutazione in questi casi dovrà essere supportata da **almeno uno** dei seguenti indicatori:

- **i risultati brillanti ottenuti in particolari manifestazioni o attività**, a carattere locale o nazionale, anche nei PCTO strettamente collegate alla disciplina oggetto di valutazione (gare di Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia; ottimo livello di competenze raggiunto nei potenziamenti disciplinari; certificazioni linguistiche; partecipazione decisamente meritevole ad iniziative culturali o progetti caratterizzanti l'Offerta Formativa del Liceo;
- il percorso scolastico dell'allievo, con particolare attenzione ai **progressi compiuti nel corso dell'anno e alla attestata capacità di superare situazioni problematiche** (tali considerazioni, a maggior ragione, varranno per gli allievi per i quali si può prefigurare un percorso di eccellenza);
- **i buoni risultati ottenuti in prove incentrate su competenze di livello superiore** e che, di conseguenza, testimoniano una particolare attitudine per la disciplina, consentendo in questo modo di prefigurare un percorso di alto livello negli anni immediatamente successivi

(tutti questi casi dovranno essere opportunamente segnalati nella **nota** relativa alla proposta di voto).

10. Per l'**Educazione civica** il referente/coordinatore proporrà il voto finale, tenendo conto delle valutazioni espresse dai singoli insegnanti nell'ambito delle loro programmazioni e arrotondando, come di consueto, la media all'intero più vicino; a questo punto il Consiglio di classe dovrà discutere la corrispondenza fra il voto proposto e i criteri di valutazione specifici per i diversi ambiti dell'Educazione civica e potrà decidere di aumentare o ridurre di uno o due punti il voto finale in ragione delle competenze civiche dimostrate dall'allievo nel corso dell'intero anno scolastico e che ne hanno determinato il profilo effettivo

all'interno della comunità scolastica.

Sulla base del quadro emerso il **Consiglio di classe assegna i voti e**

- **delibera l'ammissione** alla classe successiva per gli studenti che abbiano riportato un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;
- **delibera la non ammissione** in presenza di una o più gravi insufficienze e/o un numero rilevante di insufficienze. Un tale profitto scolastico configura infatti un livello di conoscenze e uno sviluppo di abilità e competenze del tutto inadeguate agli obiettivi di apprendimento attesi per l'anno in corso e non consente pertanto la regolare prosecuzione degli studi alla classe successiva, né il raggiungimento di tali obiettivi può essere conseguito attraverso uno studio estivo e/o la frequenza di corsi di recupero istituiti dalla scuola; questo anche in presenza di una insufficienza grave o gravissima in una sola disciplina, soprattutto se si tratta di una disciplina caratterizzante il corso di studi del Liceo scientifico;
- **rinvia la formulazione del giudizio finale** per quegli allievi che, pur presentando valutazioni insufficienti in una o più discipline, a parere del Consiglio abbiano la possibilità e la capacità, entro la fine dell'anno scolastico, attraverso lo studio individuale coadiuvato eventualmente dagli interventi di recupero predisposti dalla scuola, di raggiungere gli obiettivi formativi e didattici propri delle materie interessate, necessari a proseguire gli studi nella classe successiva; nella valutazione collegiale della effettiva recuperabilità dei debiti formativi il Consiglio terrà conto dei seguenti elementi:
  - entità delle lacune formative in termini di conoscenze ed abilità, rispetto agli obiettivi minimi di apprendimento di ciascuna disciplina;
  - andamento delle valutazioni in itinere, distinguendo tra progresso, regresso e costante insufficienza;
  - esiti delle attività di recupero.

Per questi ultimi il giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione sarà deliberato dal Consiglio di classe dopo le operazioni di verifica di superamento del debito, attuate secondo il calendario predisposto dopo gli scrutini finali. Oltre all'esito delle prove il Consiglio si atterrà agli stessi criteri utilizzati per i giudizi di ammissione o di non ammissione precedentemente indicati.

I Docenti delle classi quinte dovranno motivare adeguatamente e puntualmente la non ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo e, per le situazioni previste dal D. Lgs. 62/2017 art. 13 c.1 lett.d), come anche l'ammissione "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline".

Per gli allievi ammessi che puntano all'eccellenza è fortemente caldeggiato, anche se non obbligatorio un giudizio.

Nelle classi terze, quarte e quinte, lo scrutinio si conclude con l'attribuzione del credito scolastico secondo la normativa vigente (particolare attenzione per l'a.s. 2020/21 all'OM 53 del 3 marzo 2021 che ha aggiornato le tabelle di attribuzione del credito, considerando sessanta punti massimi nel triennio destinati ai crediti maturati) ed i criteri previsti dal Collegio dei docenti, ai quali si rimanda.

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, così ridenominati dall'art. 1, c. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contribuiscono alla definizione del credito scolastico, oltre che alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono ed a quella del comportamento.

**Approvato dal Collegio dei docenti in data 12.04.2022**